

STATUTO

Della associazione culturale Popolari-Liberali

Denominazione e Sede

1. E' costituita in Roma la associazione culturale denominata Popolari-Liberali;
2. L'associazione ha la sede in Roma, Via Emanuele Gianturco n.1 con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire sedi locali, in ogni singolo Comune d'Italia. le sedi locali sono regolate dal presente Statuto e dal Regolamento che sarà emanato, di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Scopo.

3. La associazione ha per scopo:

- promuovere lo studio, l'elaborazione e le riflessioni politico-sociali sulla sintesi del pensiero popolare e del liberale;

- promuovere l'applicazione pratica della elaborazione del suddetto pensiero in politica, e nella società, attraverso partecipazione attiva a tutte le assemblee elettive in campo locale e nazionale e alla amministrazione degli enti pubblici territoriali e non.

Durata 4. La associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

5. Possono diventare soci della associazione persone fisiche e o giuridiche, che ne abbiano i requisiti morali, ne condividano lo scopo.

L'aspirante socio deve presentare una richiesta di ammissione, sottoscritta per presentazione da almeno altri due soci. Si assume la qualità di socio quando la richiesta viene esaminata ed approvata dal Consiglio Direttivo, che deciderà con provvedimento motivato. Il Consiglio Direttivo può, su richiesta di almeno tre soci, assumere delibere di esclusi ne dei soci già ammessi, con provvedimento motivato. Avverso a detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio d i Probiviri, con ricorso da presentarsi entro giorni sette dalla comunicazione di esclusione.

L'eventuale provvedimento negativo potrà essere riesaminato ed annullato dalla assemblea dei soci.

7. Tutti i soci, dalla data di ammissione, partecipano alla vita sociale ed hanno diritto di elettorato sia attivo che passivo.

8. I soci cessano d'appartenere alla associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- mancato rinnovo della iscrizione con il pagamento della quota annuale;
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata a maggioranza di 2/3 dei componenti, contro il socio che commette azioni incompatibili con lo scopo sociale o comunque contrarie al buon andamento della associazione. Avverso la radiazione è ammesso ricorso alla assemblea ordinaria dei soci.

Organi.

9. Sono organi della associazione

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei revisori dei conti;
- d. il Collegio dei Probiviri.

9a. L'assemblea.

- L'assemblea è il massimo organo deliberativo della associazione. Essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo, in forma ordinaria o straordinaria, alle quali i soci debbono partecipare di persona. Non è ammessa alcuna forma di rappresentanza.

- L'assemblea sarà convocata almeno otto giorni prima della sua celebrazione mediante affissione dell'avviso presso la sede e con comunicazioni ai singoli soci a mezzo lettera, fax, posta elettronica, nonché con ogni altro mezzo che il Consiglio

Direttivo riterrà opportuno.

- L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per la programmazione della attività futura.
- L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno, degli associati.

Trascorsa un' ora dalla convocazione la assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti.

- L'assemblea delibera a maggioranza semplice quando convocata in via ordinaria, ed a maggioranza di due terzi quando convocata in via straordinaria.
- L'assemblea convocata in via straordinaria delibera unicamente sulle variazioni dello Statuto sociale.

9b. Il Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 4 a 9 che sono eletti dalla assemblea e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio alla prima riunione nomina un Presidente, un tesoriere ed un segretario. Le funzioni di Vice Presidente vicario, sono svolte dal Consigliere più anziano. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, provvederà a sostituire per cooptazione. Qualora nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Consiglio provvederà a convocare, senza indugio, l'assemblea degli associati per provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

- Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. applicare operativamente i deliberati della assemblea;
- b. amministrare la associazione, redigendo un rendiconto annuale economico-finanziario da sottoporre alla assemblea;
- c. istituire sedi periferiche e redigere i regolamenti;
- d. accettare nuovi soci e/o radiarne altri su proposta del Collegio dei Probi Viri;
- e. predisporre i regolamenti attuativi necessari per il corretto funzionamento dell'associazione nel rispetto dello Statuto. Il presidente dirige la associazione e ne ha la rappresentanza. Egli in caso di impedimento o di assenza è sostituito con funzione di vice presidente dal membro più anziano del Consiglio.

- Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio o del Presidente.
- Il Consigliere Tesoriere cura la parte economica e finanziaria della associazione, tiene i libri contabili, redige il bilancio di esercizio e provvede a riscossioni e pagamenti.

9c. Il Collegio dei revisori dei conti.

- Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri eletti dalla assemblea e nel proprio ambito elegge un Presidente.
- Il Collegio verifica la corretta gestione economico - finanziario della associazione, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale da sottoporre alla approvazione della assemblea, e può essere consultato dal Consiglio Direttivo prima di compiere operazioni straordinarie in materia economico e finanziaria.

9d. Il Collegio dei Probi Viri.

- Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri eletti dalla assemblea e nomina nel proprio ambito un presidente
- Il Collegio esamina tutte le controversie che possono sorgere tra i soci e su richiesta di almeno due soci, esprime valutazioni sulla correttezza dei comportamenti dei vari associati. Se ritiene può chiedere al Consiglio Direttivo, la radiazione dei soci che abbiano tenuto un comportamento in violazione dello Statuto, o che abbiano commesso azioni riprovevoli e comunque contrarie all'immagine di moralità sociale e

politica propria dei soci.

10. L'esercizio sociale il 1 di gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro 60 giorni il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

11. Patrimonio sociale.

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative;
- dai contributi di Enti ed Associazioni, aventi scopi analoghi o affini;
- da lasciti o donazioni;
- da proventi di attività organizzate dalla associazione.

12. Scioglimento.

Lo scioglimento è deliberato dalla assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno l'80% dei presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea deliberando lo scioglimento, delibererà altresì in ordine alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

Roberto Andreoli

Antonio Bellini

Giuseppe Bertone

Paolo Bona

Renzo Cappelletti

Roberto Pasquariello

Luca Sironi

Luigi de Tommaso

